

N. 1110

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori COSTA, FOLLONI, CAMO, ZANOLETTI,
RONCONI, DENTAMARO e CIMMINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1996

Nuove norme relative all'inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema della gravissima carenza degli organici del Corpo nazionale di vigili del fuoco è a tutti ben noto fin dagli anni '70; solo agli inizi del 1993 si è raggiunto l'obiettivo di 24.000 unità, con un orario di lavoro pari a 36 ore settimanali. Ma proprio la riduzione dell'orario di lavoro ha creato nuove crepe in organico rispetto al problema dei turni notturni quando, per mancanza di personale, molte sedi di notte restano chiuse malgrado la sempre crescente richiesta dei servizi da parte dei cittadini. Infatti non solo gli incidenti stradali purtroppo spesso comportano la presenza dei vigili del fuoco, ma anche l'accrescersi del numero degli aeroporti civili. L'esigenza di vigilanza durante il periodo di esodo o di traffico particolarmente intenso comporta anche un massiccio impiego di personale.

È poi superfluo parlare del fenomeno degli incendi più o meno dolosi nei periodi estivi, quando spesso alla deturpazione del paesaggio, alla distruzione della flora e della fauna, si aggiungono pericoli di devastazione di villaggi turistici e di vita dei cittadini.

Pensiamo anche cosa può significare di positivo la presenza dei vigili del fuoco in

caso di nubifragi sempre più dolorosamente presenti nel nostro Paese, dovuti all'irreversibile degrado del territorio e al dissesto idrogeologico. Senza andare lontano, sono ancora da risanare le devastazioni causate dalle alluvioni verificatesi nel 1994 in Italia settentrionale nelle regioni del Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna.

Tutto ciò per dire che un paese civile non può consentirsi il lusso di tenere l'organico del Corpo dei vigili del fuoco al di sotto di circa la metà rispetto a quello che sarebbe indispensabile per sopperire a tutte le necessità richieste al Corpo.

Ciò premesso, nell'articolo 1 del presente disegno di legge aboliamo il meccanismo del contratto a tempo determinato per prevedere, nell'articolo 2 l'assunzione del personale volontario da parte del Corpo dei vigili del fuoco, personale che abbia compiuto ottanta giorni effettivi di servizio a tempo determinato, oppure tre anni di servizio continuativo presso distaccamenti volontari.

Il Ministro dell'interno con proprio decreto fisserà le modalità di assunzione di detto personale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È soppresso il servizio a tempo determinato della durata di venti giorni svolto dal personale volontario iscritto presso le liste dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ad eccezione del servizio svolto, per addestramento ed aggiornamento, nei venti giorni dell'anno, dal personale volontario in servizio presso i distaccamenti volontari.

Art. 2.

1. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad assumere in ruolo tutto il personale volontario iscritto nei quadri dei comandi provinciali che abbia compiuto ottanta giorni effettivi di servizio a tempo determinato, oppure tre anni di servizio continuato presso i distaccamenti volontari e che non abbia superato i trentacinque anni di età.

Art. 3.

1. Il Ministro dell'interno stabilisce con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità della prova selettiva riservata ai soggetti che abbiano i requisiti previsti nell'articolo 2.

2. Durante il periodo di prova ogni comando provvede all'addestramento e alla formazione del personale che ha superato le prove previste.

Art. 4.

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento iscritto al capitolo 7602 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.